

# ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

*Piano Triennale di Prevenzione della  
Corruzione e Trasparenza Triennio  
2021- 2023*

N° di revisione	Rev.00-2021	
Predisposta da	Responsabile della Prevenzione Corruzione/Responsabile prevenzione Trasparenza	
Adottato da	Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia	
Delibera di approvazione del consiglio direttivo	31-03-2021	
Pubblicata sul sito	<a href="http://www.chimicivg.it/">http://www.chimicivg.it/</a>	

# Indice

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
1.1	Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	3
<b>2</b>	<b>SOGGETTI</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>ANALISI DEL CONTESTO</b> .....	<b>7</b>
3.1	Analisi del contesto esterno .....	7
3.2	Analisi del contesto interno .....	8
3.3	Mappatura dei processi .....	8
<b>4</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>9</b>
4.1	Identificazione degli eventi rischiosi .....	9
4.2	Analisi del rischio.....	10
4.3	Ponderazione del rischio .....	13
<b>5</b>	<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b> .....	<b>14</b>
5.1	Descrizione misure anticorruptive .....	14
<b>6</b>	<b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (M10)</b> .....	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>MONITORAGGIO E RIESAME</b> .....	<b>22</b>

# 1 PREMESSA

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97. *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

In virtù di tali norme e s.m.i, come indicato nell'art.1, comma 2bis L. 190/2012 ed art.1 D.Lgs.165/2001, il Piano Nazionale Anticorruzione redatto da ANAC aggiornato ogni anno, è atto di indirizzo per le amministrazioni pubbliche, inoltre come confermato dalla del.145/2014 ANAC, risulta atto di indirizzo anche per ordini e collegi ai fini dell'adozione del PTPC, integrato dal piano triennale Trasparenza, così definito PTPCT (Sez. III PNA 2016).

Infatti, la nuova disciplina perseguendo l'obiettivo di semplificare le attività amministrative, ha ritenuto opportuno sviluppare in un'unica struttura programmatica il sinergismo Anticorruzione Trasparenza.

Tramite l'analisi e la pesatura del rischio, le Amministrazioni Pubbliche e quelle ad esse assimilate (quali gli Ordini Territoriali) esprimono con il PTPC “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione ed indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio” (art. 1, comma 5). Ovviamente va tenuto conto dei processi che si gestiscono, dei rapporti di relazione, delle dimensioni di attività nel contesto proprio e regolamentato di un Ordine Professionale Territoriale.

Tale Piano triennale, integrato dal piano Trasparenza, deve essere revisionato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il presente documento rappresenta quindi la revisione annuale al disposto di norma suddetto ed è stato approvato, nell'attuale versione, dal Consiglio Direttivo dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia (O.R.C.F. del FVG.) pubblicato e diffuso nell'area Amministrazione Trasparente del sito web.

Con la pubblicazione della Legge Lorenzin a gennaio 2018 e seguente pubblicazione del DM 23 marzo 2018, le professioni di Chimico e di Fisico sono divenute professioni sanitarie. Il Consiglio Nazionale dei Chimici è divenuto Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sotto la vigilanza del Ministero della Salute. L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia ha istituito un Albo Unico professionale suddiviso in due sezioni A e B, per ciascuna attività professionale.

L'articolo 6 del DM 23 marzo 2018 ha previsto disposizioni transitorie che permettono ai Chimici ed ai Fisici non iscritti all'Albo, previa verifica delle specifiche classi e dando prova di competenza e comprovata esperienza di attività professionale, di iscriversi ai rispettivi Ordini Territoriali.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine gestisce collegialmente le disposizioni transitorie e le rispettive iscrizioni, mediante verifica della documentazione, svolgendo la funzione di Commissione d'Albo.

Dal 2019 i professionisti Chimici e Fisici hanno l'obbligo formativo da conseguire mediante ECM.

Si sottolinea poi che il responsabile per la prevenzione della corruzione è stato individuato nella figura del dott. Sergio Cozzutto, scelto fra i Componenti del Consiglio Direttivo (possibilmente privi di deleghe gestionali).

Il PTPC è adottato in linea con le seguenti norme:

- legge 6 novembre 2012, n. 190
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- D.P.R. n. 62 del 16/04/2013

Il PTPC tiene in particolare considerazione le indicazioni operative emerse nei seguenti provvedimenti ANAC

- PNA 2013
- Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;

Oggi fatte proprie dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi allegati.

Il presente PTPC, infine, è redatto secondo le indicazioni della Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017)

Si fa presente che, anche in ossequio alle indicazioni della Det. ANAC 1134/17 e dello stesso PNA 2019, le direttive di ANAC sul PTPC sono state recepite in modo compatibile alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell’Ente, che pur nel costante impegno di tutto l’organico, non comprendono competenze di specifiche in risk management, auditing e compliance normativa. Il PTPC è sviluppato in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Il presente PTPC, in ossequio alle modifiche di cui al D.lgs 97/16, unifica in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione in rapporto alle attività svolte dall’Ente.

## **1.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati previsti dal Consiglio in sede di assemblea. Sono stati discussi i seguenti obiettivi strategici di prevenzione della corruzione:

### **OBIETTIVO STRATEGICO n. 1**

Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all’interno dell’Amministrazione.

Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all’interno dell’Amministrazione.

### **OBIETTIVO STRATEGICO n. 2**

Individuazione di maggiori livelli di trasparenza.

Si dà atto che il presente Piano individua strumenti operativi volti al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Organo di indirizzo politico amministrativo dell'Ente. In questa sede si richiamano integralmente gli obiettivi indicati negli atti di programmazione, specificando che strumenti, metodi e tempistiche sono indicate nel presente atto, mentre le dotazioni finanziarie per rendere effettivi gli obiettivi sono indicati nei bilanci di programmazione e negli obiettivi specifici per il personale dirigente, secondo la normativa anche contrattuale di riferimento.

## 2 SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia e i relativi compiti e funzioni sono:

A) L'Organo di indirizzo politico-amministrativo:

Presidente:	Dott. Pierluigi Barbieri
Segretario:	Dott. Sara Carmela Birguglio
Tesoriere:	Dott. Erica Fogal
Consiglieri:	Dott. Marco Bellini
	Dott. Sergio Cozzutto
	Dott. Anna Lutman
	Dott. Marta Plazzotta
	Dott. Alberto Spessotto
	Dott. Stefano Pastrello

B) Il Responsabile della prevenzione e corruzione

Nella figura Dott. Sergio Cozzutto (che assume ex lege, a seguito delle modifiche legislative di cui al D.lgs 97/16, anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza), svolge le seguenti funzioni:

1. Propone al Consiglio dell'Ordine il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
2. Redige, e quindi trasmette al Consiglio dell'Ordine, - entro il 15 dicembre di ogni anno (o altra data individuata da ANAC - una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine;
3. Definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
4. Verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
5. Propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
6. Riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
7. Cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
8. Deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
9. Cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare

anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

C) Responsabile della protezione dei dati – RPD

L'ente ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In merito, come da indicazioni del PNA 2018, le figure del DPO e del RPCT sono state tenute distinte ed affidate, pertanto, a due soggetti diversi. Ciò al fine di non innescare potenziali conflitti di interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza, come prescrive sia il GDPR che la L. 190/12. Ciò detto, è bene chiarire che il rapporto fra le due figure è e deve rimanere sinergico. Infatti nel contesto degli adempimenti anticorruzione, il DPO deve costituire una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari: il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni consulenziali del DPO per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

### 3 ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio effettuata è quella relativa all'analisi del contesto in cui si trova ad operare, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

L'analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati ed una di elaborazione, al fine di trarre indicazioni operativi su settori e processi a rischio.

#### 3.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto, ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Di seguito l'analisi in merito agli aspetti culturali, criminologici, sociali ed economici del territorio che possono favorire la corruzione e la mala gestio.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sui siti istituzionali):

- 1) RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni
- 2) RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA) di cui all'Articolo 109, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 3) Relazione ANAC del 17.10.2019 "La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"
- 4) Notizie di stampa

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti interne

- 1) interviste con l'organo di indirizzo politico
- 2) segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing
- 3) avvio procedimento disciplinari su comportamenti DPR 62/13

Elaborazione dei dati:

Fattore	Dato elaborato e incidenza nel PTPC
Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ente	Nessuno
Reati contro la Pubblica Amministrazione in enti analoghi	Nessuno
Procedimenti disciplinari	Non rilevanti ai fini anticorruptivi



### **3.2 Analisi del contesto interno**

Preliminarmente l'analisi del contesto interno riguarda la valutazione complessiva in ottica anticorruptiva dell'assetto organizzativo dell'ente, cui si rinvia, richiamando in questa sede anche documenti di programmazione dell'ente, quali il Bilancio Consuntivo nel corso dell'Assemblea.

### **3.3 Mappatura dei processi**

La fase centrale dell'analisi del contesto interno riguarda la mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Ai fini del presente documento, per processo si intende "una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)".

In ossequio alle indicazioni di cui all'ALL. 1 al PNA 2019, l'analisi ha riguardato le seguenti fasi:

- A. Identificazione ed elenco dei processi: si veda **foglio 1 "elenco processi e analisi"** dell'**allegato 1 ELENCO PROCESSI**
- B. Descrizione dettagliata del processo: nel presente PTPC è stata avviata l'attività graduale di descrizione analitica dei processi, spalmata nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle poche risorse e delle competenze effettivamente disponibili. La gradualità di approfondimento tiene conto delle esigenze dell'amministrazione dell'ente, oggettivamente di piccole dimensioni e caratterizzato da criticità organizzative (scarse risorse e competenze).

La descrizione dettagliata ha avuto oggetto i processi indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, come segue:

Sono state così individuate specifiche aree di rischio corruttivo proprie degli Ordini professionali, che sono le seguenti:

#### **AREA FORMAZIONE**

#### **AREA CONFERIMENTO INCARICHI**

Si illustrano di seguito le misure preventive specifiche per calmierare i rischi relativi alle aree sopra descritte (misura indicata sub. M9 e M10)

#### **AREA APPALTI**

Per quanto concerne la descrizione analitica del relativo agli appalti e acquisti, essa è stata effettuata anche in ossequio alle indicazioni del PNA 2015. Tale attività ha comportato la descrizione e analisi rischi suddivisa per fasi e sottofasi, come esplicitato direttamente nel foglio 1 dell'allegato 1, come segue:

1. acquisti beni sotto soglia € 40.000
  - fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)

- fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
  - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)
2. acquisti servizi sotto soglia, € 40.000
- fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)
  - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
  - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)

### **Rappresentazione del processo**

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la "rappresentazione" degli elementi descrittivi del processo illustrati sopra. Nel presente PTPC è stata svolta all'interno dell'allegato 1. La mappatura dei processi è avvenuta mediante il coinvolgimento di un gruppo di lavoro ristretto, costituito da componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine, in data 10/12/2019). Visti i tempi brevi intercorrenti dall'approvazione del PNA 2019 (25.11.2019) ed un termine ragionevole per la consegna di una bozza del documento all'Organo di indirizzo politico per la relativa adozione (entro il 31.01.2020), la mappatura ha coinvolto solo il gruppo ristretto di lavoro.

## **4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo con cui l'ente ha identificato i rischi gravanti sull'ente al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'attività di valutazione del rischio si è articolata in due fasi:

1. Identificazione;
2. Analisi cui è seguita la "ponderazione" del rischio.

### **4.1 Identificazione degli eventi rischiosi**

L'identificazione dei rischi gravanti sui processi dell'ente ha incluso una prima valutazione su gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

La formalizzazione dei rischi individuati ha portata alla predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni processo (o fase) vi è stata la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati. Il registro dei rischi è stato riportato nella colonna "rischi" del foglio 1 (per i processi solo elencati) e del foglio 2 (per i processi analizzati nel dettaglio), dell'**allegato 1 analisi dei processi**.

L'elenco dei rischi oggetto di analisi è avvenuto tramite i seguenti strumenti:

- Le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- Analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;

- Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP o provenienti dalla società civile sia prima che dopo la consultazione sul PTPCT);
- Le esemplificazioni di cataloghi di rischi formalizzate da ANAC nei suoi atti.

Anche in questa fase, non è stato semplice coinvolgere direttamente tutti i membri della struttura organizzativa, per motivi di tempistica e per motivi organizzativi, viste le carenze di personale competente. Tuttavia, in via informale, ci si è rivolti oralmente nel contesto di incontro già programmati o con colloqui separati ai responsabili degli uffici i quali, avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

## 4.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha comportato la stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio individuato

L'analisi del rischio è stata effettuata per tutti i processi descritti nell'allegato 1, ma in modo più specifico ed approfondito per i processi descritti in dettaglio.

In tutti i casi l'analisi del rischio è avvenuta tramite due strumenti di seguito descritti, il primo (A) con una indagine sui "Fattori abilitanti" e il secondo (B) con una indagine sugli "indicatori di rischio" i cui esiti di verifica si trovano nell'allegato 1 foglio 1.

### A) Analisi dei "fattori abilitanti"

Il primo strumento di analisi ha avuto oggetto una serie di **fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione**. I fattori abilitanti considerati sono indicati in questa scheda, i cui risultati sono presenti nell'allegato 1

Fattori abilitanti e relativa valutazione

<b>Fattore 1: presenza di misure di controllo</b>
Presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?
Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti = 1
Sì, ma sono controlli non specifici e/o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o ha adottato l'output = 2
No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli = 3
<b>Fattore 2: trasparenza</b>
Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi?
Sì, il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite amministrazione trasparente = 1
Sì, ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter = 2
No, il processo non ha procedure che lo rendono trasparente = 3
<b>fattore 3: complessità del processo</b>
Si tratta di un processo complesso, che rende difficile l'applicazione di norme?

No, il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari = 1
Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute = 2
Sì, il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti = 3
<b>Fattore 4: responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</b>
Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente possibile la rotazione del personale?
No, il processo è trasversale ed è gestito da molti dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. presenze allo sportello) = 1
Sì, il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione = 2
Sì, il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione = 3
<b>Fattore 5: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</b>
Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?
Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo = 1
Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale = 2
No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento = 3
<b>Fattore 6: formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</b>
Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?
Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo = 1
Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche = 2
No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione = 3

La risposta con punteggio 1 comporta un "fattore che agevola poco il verificarsi del rischio corruttivo"

La risposta con punteggio 2 comporta un "fattore che agevola mediamente il verificarsi del rischio corruttivo"

La risposta con punteggio 3 comporta un "fattore che agevola molto il verificarsi del rischio corruttivo"

Nella colonna "fattori abilitanti" dell'allegato 1, sono riportati i risultati dell'applicazione del sopradescritto modello in merito ai singoli fattori abilitanti per processo. Tale valutazione è stata fatta da ciascun responsabile del processo/procedimento censito, con l'aiuto del RPCT e del suo staff ed è stata discussa in riunioni informali, in considerazione nell'attività di stima del livello di esposizione al rischio e nell'adozione delle misure di abbattimento del rischio.

## B) Analisi “Indicatori di rischio”

Il secondo strumento, comunque correlato al primo, ha avuto oggetto l’analisi di “indicatori di rischio”, cioè delle situazioni oggettive che permettono di definire il “livello” di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante anche per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L’ente ha deciso di procedere con un approccio valutativo, correlato all’esito dell’indagine sui fattori abilitanti, discussi con il personale responsabile dei singoli processi. Attività che ha portato poi alla concreta misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico.

I criteri indicativi della stima del livello di rischio, tradotti operativamente in “indicatori di rischio” (*key risk indicators*) sono la base per la discussione con i referenti competenti e sono in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Gli indicatori di rischio utilizzati sono i seguenti:

<b>Criterio 1: livello di interesse “esterno”</b>
Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?
No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi = 1
Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta = 2
Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi = 3
<b>Criterio 2: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</b>
Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo a funzionari istruttori o apicali?
No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità = 1
Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti = 2
Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti = 3
<b>Criterio 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</b>
In passato si sono manifestati, presso l’ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?
No, dall’analisi dei fattori interni non risulta = 1
Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale regionale = 2
Sì = 3
<b>Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione</b>
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente?
Vi sarebbero conseguenze marginali e l’ufficio continuerebbe a funzionare = 1
Vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 2
Vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere uffici e in generale la governance = 3

La risposta con punteggio 1 comporta un “fattore basso di esposizione al rischio di eventi corruttivi”

La risposta con punteggio 2 comporta un “fattore medio di esposizione al rischio di eventi corruttivi”

La risposta con punteggio 3 comporta un “fattore alto di esposizione al rischio di eventi corruttivi”

In sede di prima applicazione della procedura del PNA 2019 di analisi del rischio “valutativa”, la stima del livello di esposizione non verrà effettuata tramite “discussione” ma solo con indicatori sintetici, come evidenziato nell’allegato 1.

### **4.3 Ponderazione del rischio**

L’allegato 1 riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio con la seguente formula matematica:  $A \times B = \text{rischio sintetico}$

Media dei risultati sull’indagine sui fattori abilitanti (A) moltiplicato per la media dei risultati dei criteri indicativi della stima del livello di rischio (B)

Il risultato ha comportato l’effettiva misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico ponderato medio:

da 1 a 3 basso  
da 3 a 5 medio  
da 5 a 9 alto

(alto medio basso) come da colonna I dell’allegato 1).

La ponderazione dei rischi ha consentito all’ente di valutare le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Una volta effettuata l'analisi del rischio, la successiva fase di gestione del rischio ha avuto lo scopo di intervenire sui rischi emersi e ponderati, attraverso l'introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'ente.

L'allegato 1 riporta nella colonna Misure Anticorruptive e il "Codice" delle misure applicabili allo specifico procedimento a rischio.

Ai "codici" corrisponde la misura come descritta nell'allegato sub 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE".

Tale allegato riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili, e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione, il quale valuta anche la programmazione triennale dell'applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati.

Le schede riportano anche la programmazione delle misure nel corso dei 3 anni di validità del Piano.

Le Tipologie di misure generali e specifiche riguardano le seguenti macro tipologie:

- Controllo;
- Trasparenza;
- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- Regolamentazione;
- Semplificazione;
- Formazione;
- Sensibilizzazione e partecipazione;
- Rotazione;
- Segnalazione e protezione;
- Disciplina del conflitto di interessi;
- Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

Nell'allegato sub 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE ha permesso di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del presente PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

### **4.4 Descrizione misure anticorruptive**

L'ente ha previsto una serie di misure anticorruptive da adottarsi, gradatamente nei 3 anni di vigenza del piano (2021, 2022 e 2023) che sono qui di seguito descritte.

Ciascuna misura è codificata da un codice (M seguito da un numero): nell'apposita colonna "Misure" dell'allegato 1 sono indicate le misure per ciascuno dei processi.

#### **M1 - Formazione in tema di anticorruzione**

L'Ordine dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia, unitamente al Responsabile Anticorruzione, ha predisposto il Piano della Formazione in tema di prevenzione della corruzione costituisce (*allegato 3 "PIANO DELLA FORMAZIONE"*).

Il programma ha l'obiettivo di:

- Individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- Individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- Indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- Quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (vedi allegato piano formazione)

Per l'anno 2020, si è tenuto un corso di formazione del personale, a tema: La l. 190/12, il corretto comportamento e la prevenzione degli atti corruttivi nell'attività amministrativa e tecnica degli Ordini professionali, tenuta dall'avv. Paolo Vicenzotto.

MONITORAGGIO: da parte del responsabile nel corso della riunione anticorruzione da tenersi 1 volta all'anno.

## **M2 - Codici di comportamento**

Per il personale dipendente a tempo determinato o indeterminato è stato predisposto ai sensi del DPR 62/13 un codice etico e di comportamento finalizzato alla corretta disciplina di comportamenti prodromici al compimento di atti corruttivi (vedi All.3 codice di comportamento interno)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (2021 verifica bozza piano, 2022 adozione nuovo piano)

MONITORAGGIO: da parte del responsabile nel corso della riunione anticorruzione da tenersi 1 volta all'anno

## **M3 - Rotazione del personale**

L'ente, in ragione della struttura amministrativa ritiene che la rotazione dei consiglieri delegati alle varie attività dell'ente causerebbe difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno in questo triennio, applicare forme limitate e compatibili con l'operatività dell'Ente, di rotazione del personale (vedi misure Allegato sub 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE").

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE non compatibile

MONITORAGGIO: da parte del responsabile nel corso della riunione anticorruzione da tenersi 1 volta all'anno

## **M4 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

L'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. L'Ordine dei Chimici non ha in organico dipendenti, pertanto per il 2020 non si ritiene di introdurre procedure di segnalazione

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (2021 implementazione sistema di segnalazione)

MONITORAGGIO: da parte del responsabile nel corso della riunione anticorruzione da tenersi 1 volta all'anno

## **M5 - Inconferibilità e incompatibilità**



Il Dlgs n.39/2013, che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa, risulta essere non cogente per l'attuale struttura dell'Ordine. L'O.R.C.F. del FVG ponendosi come obiettivo di prevenire anche situazioni potenzialmente causa di conflitto di interessi o comunque, situazioni contrastanti con il principio costituzionale di imparzialità, che si possono presentare sia nella gestione interna che esterna all'Ordine, valuta la possibilità di estendere volontariamente l'applicabilità della norma ai Consiglieri con deleghe di responsabilità gestionale, considerando il sopra citato disposto non solo come strumento di controllo preventivo, ma come strumento di tutela alla loro reputazione professionale. La procedura di accertamento può essere disciplinata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445/2000).

#### **M6 - Regolamenti di funzionamento dell'ente**

L'ente, in ottica anticorruptiva, ha introdotto misure di prevenzione correlate all'adozione di regolamenti di funzionamento, quali:

- Regolamento Consiglio Direttivo
- Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità Generale
- Regolamento Accesso
- Regolamento Formazione Continua
- Regolamento Consiglio Disciplina (in attesa delle regole attuative del Ddl Lorenzin)
- Codice Deontologico

#### **M7 - Accesso civico – Accesso generalizzato - Accesso documentale.**

Il diritto di accesso favorisce la partecipazione del pubblico all'attività dell'Ordine, assicurando imparzialità, trasparenza e rivestendo rilevante finalità di pubblico interesse. Questo viene generalmente inteso come diritto delle persone fisiche o giuridiche di prendere visione e di ottenere copia di documenti, informazioni e dati dell'Ente.

Con l'entrata in vigore del D.lgs.n. 97/2016, il legislatore ha inteso allineare la normativa italiana in materia di trasparenza al modello FOIA (Freedom of Information Act) introducendo affianco all'istituto dell'accesso civico già previsto dal D.lgs. n. 33/2013 "Decreto trasparenza", l'accesso generalizzato, entrambi disciplinati all'art. 5 "Accesso civico a dati e documenti" del citato Decreto.

Riportiamo di seguito una sintesi delle procedure di richieste, con relativi responsabili e recapiti, estratti dal "Regolamento Disciplinante Accessi", (**Allegato 5**).

#### **ACCESSO CIVICO art. 5, comma 1 del D.lgs n. 33/2013**

L'Ordine con riferimento articolo 5 5bis Dlgs 33/2013 garantisce il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". L'istituto dell'accesso civico, quale diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet, è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs n. 33/2013 "Decreto trasparenza".

Mediante la presentazione dell'istanza di accesso civico di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto trasparenza, chiunque può richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,

informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, obbligatoria ai sensi di legge.

In caso di inadempienza, l'amministrazione procede alla pubblicazione nel sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

### **Procedura**

La richiesta deve essere presentata alla Segreteria (mediante uno dei recapiti sotto indicati) protocollata, trasferita al RPCT. Le modalità di richiesta e modulistica sono rappresentate nella "Sezione Amministrazione Trasparente/Accesso civico. Ricevuta la richiesta, il RPCT si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo, Vicario responsabile che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT.

Recapiti:

mail: [segreteria@chimicivfg.it](mailto:segreteria@chimicivfg.it)

PEC: [ordine.fvg@pec.chimici.org](mailto:ordine.fvg@pec.chimici.org)

Segreteria Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia  
Via Licio Giorgieri, 1 (34127) Trieste

### **ACCESSO GENERALIZZATO** art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013

Con l'accesso generalizzato, viene riconosciuto a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del citato Decreto.

### **Procedura**

La richiesta deve essere presentata, tramite modulistica alla Segreteria, (mediante uno dei recapiti sotto indicati) protocollata, trasferita RPCT e valutata ed approvata dal Consiglio Direttivo:

- l'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005, art. 65;
- il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per riproduzione materiale;
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;
- nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;

- avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Le limitazioni e le esclusioni all'accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013 seguono il regime di limitazioni ed esclusioni già previsto per l'accesso civico documentale, nello specifico le Linee guida ANAC 1309 /2016 dettano le condizioni operative applicative.

Recapiti:

mail: [segreteria@chimicivfg.it](mailto:segreteria@chimicivfg.it)

PEC: [ordine.fvg@pec.chimici.org](mailto:ordine.fvg@pec.chimici.org)

Segreteria Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia  
Via Licio Giorgieri, 1 (34127) Trieste

#### **ACCESSO DOCUMENTALE** art. 22, Legge. n. 241/1990 DPR 184/2006

L'accesso documentale, esercitabile ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, ha ad oggetto documenti relativi a procedimenti amministrativi posseduti dal Consiglio Direttivo, nei quali il richiedente è parte diretta o indiretta, ed è posto a tutela di posizioni soggettive qualificate. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i apportate dal Reg. UE 2016/679 e Dlgs n. 101/2018, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La richiesta e la gestione dell'accesso agli atti (formale-informale) è svolta in conformità alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, che va ad integrarsi con i Regolamenti interni dell'Ordine.

#### **Procedura**

La richiesta deve essere presentata, tramite modulistica alla Segreteria, (mediante uno dei recapiti sotto indicati) protocollata, trasferita al Presidente del Consiglio Direttivo e Responsabile del procedimento amministrativo, valutata ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Le esclusioni dal diritto di accesso e le modalità della procedura sono dettate rispettivamente dall'art. 24 e art. 25 Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Recapiti:

mail: [segreteria@chimicivfg.it](mailto:segreteria@chimicivfg.it)

PEC: [ordine.fvg@pec.chimici.org](mailto:ordine.fvg@pec.chimici.org)

Segreteria Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia  
Via Licio Giorgieri, 1 (34127) Trieste

#### **M8 - Misure preventive AREA formazione**

Come Azione Preventiva verrà proceduralizzato un controllo semestrale su tali attività, oltre alla stesura annuale del piano formativo e relazione annuale pubblicata su sito; l'atto di controllo dovrà comunque portare il visto di congruità da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, d'intesa con le funzioni dedicate

L'attività formativa gratuita sarà supervisionata dell'ordine, al quale non dovrà derivare alcuna utilità diretta ed indiretta oltre a quelle derivanti dalla copertura delle spese organizzative.

L'attività formativa non gratuita sarà demandata a Provider e FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI CHIMICI E FISICI.

Le valutazioni e decisioni saranno collegiali, valutando l'insussistenza di conflitti di interesse (legame economico, parentela).

Dove le decisioni, per motivi urgenti, fossero delegate ad un solo membro del Consiglio direttivo, il tutto sarà ratificato da parte del Consiglio.

Verrà proceduralizzato un controllo a campione sulle attività di valutazione dei ECM, l'atto di controllo verrà gestito dal Presidente Commissione CFP- ECM d'intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, RPCT (Segreteria, componenti del Direttivo in commissione).

Il patrocinio e rilascio CFP-ECM verrà concesso a titolo gratuito, per eventi che non comportano costi di iscrizione per i professionisti.

L'attività formativa non gratuita verrà demandata a Provider e FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI CHIMICI E FISICI.

Il RPCT nell'esercizio del mandato, in accordo con Presidente del Consiglio Direttivo richiederà informazioni sullo stato e la tempistica degli atti amministrativi relativi a procedure disciplinari, (intervento mediante Segreteria, Segretario Consiglio Disciplina e Responsabile protocollo digitale).

Le valutazioni e decisioni saranno di tipo collegiale valutando l'insussistenza di conflitti di interesse (legame economico, parentela).

Dove le decisioni, per motivi urgenti, fossero delegate ad un solo membro del Consiglio direttivo, il tutto sarà ratificato da parte del Consiglio.

#### **M9 - Le misure preventive AREA conferimenti incarichi**

Per quanto riguarda la nomina delle terne di commissioni, la gestione delle operazioni elettorali e le candidature, si consiglia di regolarizzare un flusso documentale informatico continuo e aggiornato tra Segreteria, Presidenza, RPCT, programmando una rotazione dei soggetti da nominare e dei soggetti addetti all'organizzazione.

Informazioni istituzionali e richieste di candidatura saranno pubblicate sul sito dell'Ordine con allegati curriculum vitae.

Adozione procedura morosi proposta dalla Federazione Nazionale Ordine dei Chimici e dei Fisici.

Per quanto attiene l'eventuale richiesta di modulistica sarà programmata modulistica per accesso civico, accesso civico generalizzato e documentale

Si procederà alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali.

## **5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (M10)**

La trasparenza, come definita dalla recente normativa all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto Legislativo n. 33/2013, "è intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"

Il D.lgs 33/13 è stato oggetto di una profonda revisione con l'entrata in vigore del D.lgs 97/16. A tal fine l'ente ha provveduto ad adeguare gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del Sito Web Istituzionale.

Si specifica che il D.lgs 97/16 ha abolito il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e che viene di fatto sostituito dal presente articolo.

Nell'applicazione dei principi di trasparenza si è fatto particolare riferimento ai seguenti provvedimenti di indirizzo di ANAC:

- Determinazione n. 1309/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"
- Determinazione n. 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»
- Le Linee Guida ANAC (delibera n. 1134/17 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici").

In conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati contenute nelle delibere, la pubblicazione è fatta in formato aperto e rispetta i seguenti principi:

- Completezza ed accuratezza: i dati pubblicati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, questi sono pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
- Comprensibilità: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente. E' assicurata l'assenza di ostacoli alla fruibilità di dati, quali la frammentazione, ovvero la pubblicazione frammentata dei dati in punti diversi del sito;
- Aggiornamento: per gli atti ufficiali viene indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento e il periodo di tempo a cui si riferisce, per gli altri dati viene indicata la data di pubblicazione poiché si darà atto di eventuali aggiornamenti mediante una nuova pubblicazione del dato;
- Tempestività: la pubblicazione dei dati avviene in tempi che consentano una utile fruizione da parte dell'utente;
- Pubblicazione in formato aperto: le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo le indicazioni fornite in tal senso dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 che richiama l'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/13, come modificato dal D.lgs 97/16, si specifica che i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni sono elencati nell'allegato 3.

Si specifica poi che con l'entrata in vigore del comma 7 dell'art. 1 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. decreto "Milleproroghe") – vista anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/19 - rimane sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull'applicazione dell'art. 14 del D. L.vo 33/2013, comma 1, lettera f).

### **Amministrazione Trasparente e Reg. UE 2016/679**

Con il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in tutti i paesi UE, il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR). In data 19 settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. La normativa sopra citata impatta sulle modalità di attuazione della trasparenza amministrativa, secondo la disciplina del d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il

trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1". Tale assetto normativo non modifica i principi di liceità delle pubblicazioni previgenti, tuttavia l'entrata in vigore delle norme europee sulla protezione dei dati, ha comportato per l'ente l'adeguamento alla normativa ed una rinnovata e sempre più peculiare attenzione alla privacy degli interessati oggetto di provvedimenti potenzialmente pubblicati su Amministrazione Trasparente. Il Registro dei Trattamenti dell'ente, infatti, ha previsto che la "Pubblicazione di atti ai sensi del D.lgs 33/13" sia una specifica attività di trattamento, oggetto di analisi e misure di prevenzione.

Anche per il triennio 2021-23 l'ente procedere all'opera di sensibilizzazione e formazione al rispetto dei diritti di privacy e protezione dei dati personali.

## 6 MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie

Nell'allegato sub 2 "MISURE ANTICORRUTTIVE e nel presente piano vengono descritte la modalità di monitoraggio ed eventuale riesame delle misure adottate, con i soggetti referenti e le attività da svolgersi.

Il RPCT svolge attività di monitoraggio in apposito incontro con le figure interessate, una volta all'anno e all'occorrenza.

Quale supporto al monitoraggio annuale, l'ente si avvale della piattaforma messa a disposizione da ANAC. Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.

### ALLEGATI:

1. Analisi processi
2. Piano formazione 2021
3. Codice comportamento semplificato
4. Tab. trasparenza
5. Segnalazione whistleblower
6. Regolamento Accesso Civico